Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 25 gennaio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI
E
SENATO DELLA REPUBBLICA

Modificazione del regolamento per l'esame delle richieste d'accesso al mezzo radiotelevisivo

La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai termini dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e dell'art. 10 del proprio regolamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 17 novembre 1975, ha approvato nella seduta del 13 gennaio 1982 la seguente modificazione del « Regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo », approvato dalla commissione stessa nella seduta del 30 aprile 1976 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 15 maggio 1976:

Dopo l'ultimo comma dell'art. 6 sono inseriti i seguenti commi:

« Gli accedenti organizzano autonomamente il proprio programma ed hanno facoltà di avvalersi della collaborazione tecnica e redazionale della concessionaria.

Qualora i programmi presentino caratteristiche che possano apparire non corrispondenti a quelle indicate nel sesto comma dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la concessionaria informa immediatamente la sottocommissione la quale adotta, entro la data fissata per la diffusione di essi, le decisioni del caso ».

(417)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 873.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 778, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 778;

Veduta la nota rettorale n. 5855 del 23 marzo 1981;

Riconosciuta la necessità di apportare la rettifica al predetto decreto presidenziale n. 778, dovuto ad un mero errore di trascrizione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 778, è modificato nel senso che nella scuola in dermatologia e venereologia, di cui all'art. 153, la denominazione della materia del secondo anno di « istopatologia e citologia dermatologica e neurologica » è rettificato nel modo seguente: « istopatologia e citologia dermatologica e venereologica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 143

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 874.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 115, relativo agli istituti della facoltà di lettere e filosofia, l'istituto di sociologia cambia denominazione in « istituto di sociologia Gino Germani ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 141

LEGGE 18 gennaio 1982, n. 7.

Provvedimenti urgenti per le forniture necessarie alle attrezzature degli uffici giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 giugno 1978, n. 271, è sostituito dai seguenti:

« Il Ministro di grazia e giustizia può provvedere direttamente, in economia o a trattativa privata, alle spese di cui al precedente comma, oltre a quelle relative alla microfilmatura di atti, qualora sia accertata la opportunità di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata.

E' fatto obbligo di richiedere il parere preventivo di congruità al Provveditorato generale dello Stato o all'ufficio tecnico erariale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 22 gennaio 1982, n. 8.

Durata in carica dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione presso i Ministeri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *d*) del primo comma dell'articolo 146 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificata dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è ulteriormente modificata nel modo seguente:

« *d*) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo, e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), da nominare all'inizio di ogni quadriennio, con decreto del Ministro, sulla base delle elezioni svolte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 ».

Art. 2.

La durata in carica dei rappresentanti del personale facenti attualmente parte dei consigli di amministrazione e di organismi similari è elevata a quattro anni.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1982, n. 9.

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che permangono i requisiti della necessità e dell'urgenza di provvedere alla graduazione temporale della esecuzione degli sfratti per fronteggiare la eccezionale carenza di disponibilità abitative nonché di avviare il rilancio del settore produttivo dell'edilizia residenziale pubblica e privata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'apporto finanziario dello Stato previsto dall'articolo 35, lettera *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, modificato dall'articolo 24 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, è aumentato di lire 600 miliardi.

Al maggiore onere di cui al precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 1983, mediante appositi stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per il 1983 lo stanziamento viene determinato in lire 200 miliardi.

I fondi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati, unitamente agli eventuali maggiori introiti indicati dall'articolo 35, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, a far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione del programma per il quadriennio 1978-81, e, per la parte eccedente, ai nuovi programmi costruttivi.

Per la copertura dei maggiori oneri derivanti da aumento del limite massimo di mutuo e del costo del denaro per gli interventi di edilizia agevolata deliberati dalle regioni per i programmi del quadriennio 1978-81 di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato nell'anno 1982 il limite di impegno di lire 95 miliardi.

La messa a disposizione e l'erogazione dei fondi integrativi di cui ai commi precedenti è disposta dal Ministro dei lavori pubblici su proposta del CER, sino alla data del 31 dicembre 1982 e secondo le procedure già fissate dal comitato medesimo ai sensi dell'articolo 3, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettere *a*) e *c*), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzata per il quadriennio 1982-85 l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, della somma di lire 6.000 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante:

a) i proventi, i rientri e le altre entrate previsti dall'articolo 13, lettere *b*) e *c*) della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi allo stesso quadriennio 1982-85;

b) l'apporto dello Stato di lire 2.000 miliardi a decorrere dall'anno 1983. Per il 1983 lo stanziamento è determinato in lire 500 miliardi.

Gli eventuali maggiori introiti rispetto al programma finanziato ai sensi del precedente comma, di cui all'articolo 13, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono comunque destinati al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica ed agli eventuali maggiori oneri connessi alla realizzazione dei medesimi od a nuovi programmi costruttivi.

Per il 1982 il CER è autorizzato ad utilizzare per le necessità di cui ai commi precedenti le disponibilità dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al limite di 600 miliardi.

Il Ministro del tesoro provvederà, a decorrere dall'anno 1983, a reintegrare le somme così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.

Per gli interventi di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera *b*), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1982, 1983, 1984, 1985 il limite di impegno di lire 100 miliardi per la concessione di contributi di cui all'articolo 16 della citata legge.

Per i programmi successivi al primo quadriennio 1978-81, le regioni provvedono ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione dei programmi di edilizia pubblica con accantonamenti sui fondi loro assegnati per i programmi medesimi ai sensi dell'articolo 3, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

All'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457, primo comma, dopo il numero 6) è aggiunto:

« 7) i programmi di edilizia sovvenzionata devono pervenire alla fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro dieci mesi dalla data di esecutività della delibera regionale di lottizzazione.

I programmi di edilizia agevolata-convenzionata devono pervenire alla fase di inizio dei lavori, alla concessione del contributo ed alla stipula del contratto condizionato di mutuo entro dieci mesi dalla data di esecutività della delibera regionale di localizzazione ».

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici su proposta del CER ripartisce nel biennio 1982-83 tra i comuni ed i consorzi di comuni appositamente costituiti nell'ambito di aree metropolitane individuate dallo stesso comitato la somma di lire 1.000 miliardi per la realizzazione, anche a mezzo di concessioni, di alloggi con le tipologie previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, anche fuori dei piani di zona, purché in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Gli alloggi di cui al comma precedente sono assegnati, in locazione e in deroga, anche per quanto attiene ai limiti di reddito, alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni.

La locazione è interamente regolata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

All'onere di cui al primo comma si provvede quanto a lire 500 miliardi a valere sui mutui della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, e, quanto a lire 500 miliardi, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1982. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire 50 miliardi.

Un'aliquota pari al 30 per cento del programma da realizzare è riservata a coppie di nuova formazione e ad anziani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano già superato il sessantesimo anno di età. Sono parificate ai coniugi le coppie che contraggono matrimonio entro la data di formale assegnazione dell'alloggio.

Il CER è autorizzato ad impegnare sin dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'intero importo di lire 1.000 miliardi previsto per il biennio 1982-83. Per gli anni successivi al 1983 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge finanziaria.

Il 40 per cento del finanziamento di cui al presente articolo è riservato ai territori indicati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

In alternativa ai mutui agevolati individuali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, le regioni possono concedere ai soggetti da individuare con le modalità previste da tale disposizione contributi in conto capitale di ammontare pari rispettivamente al 40 per cento, al 35 per cento ed al 30 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, rispettivamente, per alloggi di nuova costruzione e per gli interventi di recupero.

All'onere derivante dalla concessione dei contributi in conto capitale di cui al precedente comma si fa fronte, per il biennio 1982-83 con lo stanziamento di lire 440 miliardi. Per il 1982 lo stanziamento viene determinato in lire 70 miliardi.

Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui di cui al settimo comma del presente articolo è autorizzato il limite di impegno di lire 30 miliardi per l'anno 1982.

Per gli anni successivi al 1983 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge finanziaria.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonché ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie degli aventi diritto il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire 500 mila per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento ».

Art. 3.

Per la realizzazione di un programma di acquisizione o di urbanizzazione primaria di aree edificabili ad uso residenziale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia, oppure a consorzi di detti comuni con comuni limitrofi, mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro.

I rientri relativi ai mutui di cui sopra vanno ad incrementare le disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sulle aree acquisite con i fondi di cui al primo comma del presente articolo sono realizzati i programmi costruttivi convenzionati ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e degli articoli 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Per la realizzazione di complessi o quartieri residenziali i comuni possono affidare in concessione anche l'acquisizione e la relativa urbanizzazione delle aree mediante apposita convenzione da stipulare con soggetti ritenuti idonei.

Qualora i comuni beneficiari del finanziamento non lo utilizzino neppure parzialmente, con esclusione delle spese tecniche, entro un anno dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti, il Ministro dei lavori pubblici su proposta del CER provvede in via sostitutiva agli adempimenti di cui al comma precedente mediante convenzione da stipulare con soggetti, riuniti anche in consorzio, incaricati dell'attuazione dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata indicati rispettivamente dagli articoli 18 e 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457. In questa ipotesi la titolarità dei mutui e gli oneri di ammortamento permangono a carico dei comuni destinatari dei finanziamenti.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per l'impiego delle disponibilità di cui all'articolo 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto. In questo caso ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Ministro dei lavori pubblici il termine di un anno decorre dalla data di comunicazione della delibera di ripartizione dei fondi. Il potere sostitutivo potrà essere esercitato, comunque, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo è autorizzato l'apporto in favore della Cassa depositi e prestiti di lire 600 miliardi nel triennio 1982-84. Per il 1982 detto apporto è determinato in lire 100 miliardi.

Entro l'anno finanziario 1982 il CER è autorizzato alla individuazione dei comuni ed alla ripartizione fra gli stessi dell'intero stanziamento triennale di cui al precedente comma.

I finanziamenti di cui al presente articolo non possono essere concessi ai comuni o consorzi di comuni che non risultino aver utilizzato neppure parzialmente, con esclusione delle spese tecniche, i fondi loro assegnati dalle regioni sul fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

A decorrere dall'anno 1985 la Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata con la legge finanziaria ad integrare i finanziamenti di cui ai commi precedenti con mezzi prelevati dalle disponibilità dei conti correnti postali per concedere ai comuni di cui al primo comma del presente articolo mutui al tasso del 4 per cento.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di assegnazione dei fondi, i comuni di cui al primo comma, individuano, con deliberazione del consiglio comunale, le aree da acquisire.

Per le aree individuate con le modalità di cui al nono comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e di cui non è disposta l'acquisizione entro tre anni dalla individuazione, cessano gli effetti previsti dall'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Nei quindici giorni successivi alla delibera di individuazione delle aree, il sindaco dispone la occupazione d'urgenza e, direttamente od a mezzo di suo delegato, la esegue con contestuale redazione dello stato di consistenza e procede alla consegna al soggetto che deve eseguire l'intervento.

I soggetti interessati all'occupazione di cui al comma precedente sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziale delle operazioni suindicate mediante avviso a mezzo del messo comunale, nonché con affissione dell'avviso stesso all'albo del comune.

Le delibere comunali previste dal presente articolo sono soggette soltanto al controllo di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 4.

Il Ministro dei lavori pubblici su proposta del CER determina le aree metropolitane in cui realizzare i programmi organici di edilizia residenziale pubblica e convenzionata e stabilisce per ogni biennio la dimensione minima di ogni intervento. L'esecuzione di tali interventi può essere affidata direttamente ai soggetti attuatori oppure in concessione a società, imprese di costruzione, anche cooperative, loro consorzi o consorzi misti nazionali o dei Paesi della Comunità europea, od in compartecipazione, che risultino idonei sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale.

Nelle stesse aree possono essere altresì localizzati interventi di edilizia convenzionata, anche finanziati con i fondi degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, lettera *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nel testo modificato dal presente decreto.

La concessione costituisce titolo idoneo per l'acquisizione dei suoli necessari anche mediante esproprio per pubblica utilità, per la progettazione e per l'esecuzione dei complessi residenziali organici anche se localizzati nel territorio di più comuni.

Nel rilascio della concessione è data preferenza ai progetti che prevedono industrializzazione, prefabbricazione e tipizzazione edilizie che siano parte integrante di programmi a sviluppo pluriennale della durata non inferiore a cinque anni.

Per gli interventi previsti nel presente articolo la revisione dei prezzi, in deroga alle disposizioni vigenti, è stabilita all'atto della convenzione di cui al primo comma del presente articolo, in misura forfettaria, con riguardo esclusivamente al periodo stabilito per l'esecuzione dei lavori.

Le concessioni di cui al presente articolo sono conferite dalle amministrazioni e dagli enti destinatari dei fondi dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dagli enti pubblici previdenziali ed assicurativi.

Ove le amministrazioni o gli enti di cui al comma precedente non provvedano entro dieci mesi a decorrere dalla data della loro individuazione, la competenza è trasferita al CER che è tenuto a provvedere nei successivi trenta giorni.

Il comitato esecutivo istituito nell'ambito del CER determina, secondo gli indirizzi fissati dal CIPE, le modalità per il finanziamento e la realizzazione di programmi di sperimentazione edilizia sovvenzionata ed agevolata da affidarsi secondo le modalità previste nel precedente articolo.

A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi da iscrivere per il biennio 1982-83 nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire 50 miliardi.

Per gli anni successivi al 1982 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge finanziaria.

Il CER è autorizzato ad impegnare sin dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'intero importo di lire 600 miliardi previsti per il biennio 1982-83.

Per la realizzazione dei programmi di sperimentazione di edilizia agevolata possono essere utilizzati finanziamenti quale contributo in conto capitale fino alla metà dell'importo annuale complessivo previsto ai sensi dei commi precedenti.

A ciascun programma costruttivo di sperimentazione di edilizia agevolata può essere assegnato solo un finanziamento non superiore ad un terzo della spesa necessaria per la realizzazione del programma medesimo.

La lettera *f*) dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituita dalla seguente:

« *f*) determina le quote, per un importo non superiore all'1 per cento dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al tre per cento dei finanziamenti di edilizia agevolata da destinare all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi dello Stato e ad iniziative di ricerca e studi nel settore dell'edilizia residenziale ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« L'assegnazione o la vendita degli alloggi non può comunque aver luogo oltre un anno dall'ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dall'agevolazione. Contestualmente gli assegnatari o gli acquirenti sono tenuti a produrre la documentazione dei prescritti requisiti. Per gli alloggi già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora assegnati o venduti, il termine di cui sopra decorre da tale data ».

La lettera *b*) dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituita dalla seguente:

« *b*) gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata a cura di cooperative, imprese, enti pubblici e singoli cittadini, diretti alla costruzione ed all'acquisto di abitazioni nonché al recupero del patrimonio edilizio esistente. ».

La lettera *c*) dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituita dalla seguente:

« *c*) determina la quota minima di fondi disponibili destinati annualmente ad investimenti immobiliari degli enti soggetti alle norme di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché, sulla base della normativa vigente, degli incrementi delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione, da destinare al finanziamento dell'edilizia convenzionata ed agevolata anche mediante la sottoscrizione di titoli emessi dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica e dalla Cassa depositi e prestiti. ».

Dopo la lettera *q*) dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunta la seguente lettera:

« *r*) propone al Comitato interministeriale per il credito e risparmio i criteri e le direttive cui gli istituti di credito fondiario e la Cassa depositi e prestiti dovranno attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare ai programmi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 ».

Dopo la lettera *e*) dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunta la seguente lettera:

« *f*) dai recuperi, disposti a qualsiasi titolo dall'Amministrazione dei contributi per interventi di edilizia agevolata già erogati a favore degli istituti di credito. ».

L'articolo 18, quarto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

« Fino alla data del 31 dicembre 1983 gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, quando siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona e delle delimitazioni predette. ».

Il termine iniziale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è differito al 1° gennaio 1984.

Dopo il primo comma dell'articolo 56 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini dell'elevazione del limite massimo di costo di cui al comma precedente, si considerano anche gli impianti che siano soltanto parzialmente alimentati da fonti energetiche non tradizionali, secondo le modalità precisate con deliberazione del CER.

Ai fini della predisposizione dei programmi quadriennali di cui all'articolo 3, lettera *a*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni comunicano al CER, almeno quattro mesi prima della scadenza del biennio precedente, le località nelle quali esista documentata disponibilità di aree edificabili e la relativa superficie con la specificazione delle previsioni urbanistiche.

All'ottavo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, è aggiunto il seguente periodo:

« Qualora i mutui siano concessi per la costruzione dell'abitazione i fondi sono destinati anche alla corresponsione di contributi agli istituti di credito mutuanti, in modo tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella dovuta ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457. ».

Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, è sostituito dai seguenti:

« Se la regione non provvede entro l'ulteriore termine assegnatole, il CER, entro il trentesimo giorno successivo, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 9, n. 5, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nell'ambito della stessa regione.

Almeno il 50 per cento degli interventi è localizzato nei comuni che abbiano, mediante apposita dichiarazione da inviare alla regione ed al CER, attestato l'effettiva disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione degli interventi medesimi. ».

Qualora le regioni nel termine fissato dal comitato esecutivo del CER non abbiano trasferito i fondi agli istituti autonomi per le case popolari, il relativo accredito diviene inefficace e l'istituto di credito che funge da tesoriere regionale è tenuto a restituire il relativo importo alla Cassa depositi e prestiti unitamente agli interessi maturati dandone comunicazione al CER.

In tal caso, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4, lettera *h*), e 10, lettera *a*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, il CER può provvedere a mettere a disposizione e ad erogare direttamente agli istituti autonomi per le case popolari i fondi necessari per l'attuazione dei programmi previsti dalla legge medesima.

Gli interessi maturati durante il periodo di giacenza degli accrediti di cui ai commi precedenti sono versati a cura delle tesorerie regionali alla Cassa depositi e prestiti.

Di tale versamento è data comunicazione al CER per gli effetti dell'articolo 13, lettera *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Fino al 31 dicembre 1984 sono applicabili per i programmi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le disposizioni del nono comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è possibile ammettere a finanziamento anche quelle iniziative che, ammesse a mutuo fondiario dai competenti organi degli istituti di credito entro il 31 dicembre 1980, non hanno ottenuto il provvedimento di concessione dell'agevolazione per la scadenza del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Gli oneri di cui al precedente comma sono imputati nei limiti di lire 5 miliardi sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, quarto comma, del presente decreto.

A tali iniziative è applicabile l'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Nel caso di mutui ai quali si applica la garanzia dello Stato alle condizioni e nei modi previsti dall'articolo 10-*ter* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, le ipoteche concesse a fronte dei finanziamenti sono validamente iscritte, in deroga al primo comma dell'articolo 2822 del codice civile, dopo la trascrizione della convenzione prevista dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed avranno efficacia senza alcuna ulteriore formalità dal momento dell'acquisizione a favore del comune delle aree oggetto della convenzione.

Il secondo comma dell'articolo 23 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 29 luglio 1980, n. 385, è sostituito dal seguente:

« Un acconto pari all'80 per cento delle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, previste dalla normativa in vigore, anche se determinate a titolo provvisorio deve essere corrisposto, entro 60 giorni dalla immissione nel possesso del suolo oggetto del procedimento espropriativo, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto o della stipulazione dell'atto di cessione volontaria, dagli enti, aziende e amministrazioni, in favore degli aventi diritto che dichiarino, nei modi o nelle forme di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che l'immobile, oggetto del procedimento espropriativo, è nella loro piena e libera proprietà. ».

Art. 6.

I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le regioni possono obbligare detti comuni a dotarsi del programma pluriennale di attuazione con provvedimento motivato nel quale siano indicate le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale che rendono necessaria la formazione di tale strumento.

Per i comuni obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, oltre che nei casi di cui all'articolo 9 della medesima legge, le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate anche se il programma pluriennale di attuazione comprendente l'area da edificare sia stato soltanto adottato, ma non ancora approvato.

In assenza di programma pluriennale di attuazione o per aree in esso non comprese, le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi:

a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'articolo 31, lettere *b*), *c*) e *d*) della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) da realizzare su aree che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;

c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona od in piani di lottizzazione convenzionati.

Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo si applicano fino al 31 dicembre 1984.

Gli interventi di cui alla lettera *d*) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono consentiti su aree dotate di strumenti urbanistici attuativi.

Art. 7.

Fatte salve le norme di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle opere di recupero abitativo di edifici preesistenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, si applicano le disposizioni dell'articolo 48 della legge medesima.

Sono altresì soggette ad autorizzazione gratuita, purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, e non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497:

a) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;

b) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;

c) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere.

Per gli interventi di cui al comma precedente, la istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

Alle istanze previste dal presente articolo si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 8 del presente decreto.

Art. 8.

Fino al 31 dicembre 1984 la domanda di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni od al recupero del patrimonio edilizio esistente, si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio.

In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

Le autorizzazioni, i nulla osta, i visti ed ogni altro atto previsto da norme dello Stato, regionali o comunali, nel procedimento per il rilascio della concessione di edificare, qualora non intervengano entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, si intendono assentiti.

La domanda di concessione o quella di autorizzazione di cui all'articolo 7 del presente decreto deve essere corredata dei provvedimenti abilitativi anche se i lavori o le opere da eseguire siano stati assentiti con le modalità di cui al precedente comma.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per gli interventi da attuare su aree comunque dotate di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati non anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Fino al 31 dicembre 1984 le determinazioni del consiglio comunale sulle istanze dirette ad ottenere l'autorizzazione alla lottizzazione, proposte ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, da proprietari che rappresentino almeno i 3/4 del valore dell'imponibile catastale delle aree interessate, devono essere comunicate non oltre 120 giorni dalla data di ricevimento delle istanze stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dall'amministrazione comunale, o dalla scadenza del termine indicato nel nono comma del presente articolo.

L'istanza di lottizzazione ha effetti vincolanti anche per i proprietari che non hanno aderito al piano di lottizzazione. I proprietari dissenzienti possono proporre opposizione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione a cura dei proponenti o dalla pubblicazione nel foglio annunzi legali. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle opposizioni senza che il consiglio comunale abbia emesso alcuna determinazione, le opposizioni stesse si intendono respinte.

Il provvedimento negativo emesso sulle istanze di lottizzazione o la richiesta di nuovi elementi possono essere motivate soltanto col contrasto con le prescrizioni urbanistiche generali ovvero con la necessità di introdurre specifiche modifiche al piano di lottizzazione.

Il potere di richiedere atti e documenti può essere esercitato dal comune una sola volta ed entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di lottizzazione.

La regione stabilisce le forme e le modalità d'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di inerzia comunale sui progetti di lottizzazione.

Le norme contenute nel presente articolo non si applicano ai piani di lottizzazione che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano approvati dal consiglio comunale e assentiti dalla regione. In tal caso trascorsi 120 giorni dall'istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, questa si intende assentita.

Le sanzioni contemplate dagli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano anche ai soggetti che abbiano presentato le istanze di cui al primo comma del presente articolo e di cui al precedente articolo 7, qualora le opere assentite ai sensi delle disposizioni richiamate siano state eseguite e risultino in

contrasto con norme di legge, di regolamenti edilizi, di strumenti urbanistici generali ovvero con i vincoli posti a tutela dei beni ambientali ed architettonici.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi contemplata dal presente articolo, primo comma, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione della istanza medesima.

I provvedimenti di sequestro previsti dal codice di procedura penale relativi ad opere edilizie eseguite in conformità a formale provvedimento esplicito di assenso, qualora siano motivati esclusivamente con il contrasto del progetto relativo alla costruzione delle opere rispetto agli strumenti urbanistici, possono essere disposti solo a seguito della sospensione o dell'annullamento in sede amministrativa o giurisdizionale del relativo provvedimento amministrativo.

Art. 9.

Per le opere da realizzarsi da soggetti che costruiscono per le esigenze proprie, del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado conviventi, il contributo di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è dovuto nella misura pari a quella stabilita per l'edilizia residenziale pubblica.

Le caratteristiche delle abitazioni di cui al comma precedente devono rispondere ai requisiti dell'articolo 16, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'accertamento della sussistenza delle esigenze familiari del richiedente la concessione è affidato al comune sulla base dello stato di famiglia.

La riduzione del contributo prevista dal primo comma del presente articolo è subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione mediante la quale il privato si obbliga a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno sette anni dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora non vi adempia, decade dal beneficio ed il comune è tenuto a recuperare la differenza maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al saggio ufficiale dello sconto.

La convenzione deve essere trascritta, a norma e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura del comune ed a spese del concessionario.

Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, non superiore al 10 %, quota che viene determinata dalla regione in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e delle loro destinazione ed ubicazione ».

Art. 10.

Il conduttore di un immobile destinato ad uso di abitazione, nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di entrata in vigore del presente decreto, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione, che può essere stabilito per una data non anteriore a sessanta giorni né posteriore a centottanta giorni da quella di entrata in vigore del presente decreto.

Il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per la esecuzione del quale alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia ancora scaduto il termine fissato dal giudice, può chiedere con istanza rivolta al pretore competente, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione, che potrà essere stabilito per una data non anteriore a sessanta giorni né posteriore a centottanta giorni dalla scadenza di tale termine.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un provvedimento esecutivo di rilascio.

Nel caso in cui il provvedimento di rilascio sia stato emesso per morosità del conduttore, è condizione di procedibilità dell'istanza di cui al primo e secondo comma del presente articolo che la mora sia stata sanata entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; l'istanza di cui al precedente comma è proponibile da parte del conduttore, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio per morosità, solo se questa risulti sanata.

L'istanza del conduttore non è ammessa ove il provvedimento sia stato emesso in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 1), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, nel caso in cui il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare risulti superiore di oltre un quarto a quello complessivo del nucleo familiare del locatore o dell'eventuale beneficiario del provvedimento di rilascio quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, ove presentata, nonché nelle ipotesi di cui alle lettere *b*) e *d*) del quinto comma del successivo articolo 14. Il conduttore, nella istanza di nuova fissazione della esecuzione, deve attestare sotto la propria responsabilità l'ammontare complessivo del reddito imponibile dei componenti il nucleo familiare.

Qualora i familiari con lui conviventi abbiano presentato distinte dichiarazioni dei redditi, all'istanza di nuova fissazione dell'esecuzione deve essere allegata analoga attestazione sottoscritta da ciascun componente il nucleo familiare.

La mancanza delle attestazioni di cui sopra è causa di inammissibilità della istanza.

Il locatore e l'eventuale beneficiario del provvedimento di rilascio che intendano opporsi alla fissazione della nuova esecuzione devono assolvere con le medesime modalità all'onere della attestazione dei redditi propri e dei familiari con essi conviventi.

In caso di dichiarazione mendace si applica l'articolo 495 del codice penale.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai conduttori nei cui confronti sia già stato emesso un provvedimento ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663.

Art. 11.

Nella ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 10 la istanza deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comma, l'istanza deve essere presentata almeno venti giorni prima della scadenza del termine fissato e se questo cade entro i venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non oltre venti giorni da tale data.

Alla istanza debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo nonché le attestazioni relative all'entità del reddito proprio e dei componenti il nucleo familiare ed ogni altro documento ritenuto necessario; di tali allegazioni deve essere fatta specifica menzione nell'istanza.

Il conduttore, entro cinque giorni dalla presentazione, deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge a suo carico per la notifica dell'istanza al locatore ed all'eventuale beneficiario del provvedimento di rilascio. Questi, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, possono presentare deduzioni scritte e produrre ogni documento ritenuto necessario.

Dalla data di presentazione della istanza di graduazione sino all'emissione del decreto del pretore la esecuzione del provvedimento di rilascio rimane sospesa. Il provvedimento di rilascio può peraltro essere eseguito qualora il conduttore non provveda tempestivamente agli adempimenti per la notifica della istanza.

Il pretore, acquisita la prova dell'avvenuta notificazione nonché le deduzioni e produzioni del locatore e dell'eventuale beneficiario e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, decide con decreto sull'istanza.

Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore, al locatore ed all'eventuale beneficiario.

Il pretore, nelle ipotesi di cui al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 10, determina il giorno dell'esecuzione sulla base delle particolari circostanze di fatto anche relative alla situazione economica delle parti, esaminata quest'ultima comparativamente in relazione a circostanze sopravvenute al provvedimento di rilascio, delle ragioni della decisione, del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento di rilascio è divenuto esecutivo.

Art. 12.

Qualora il giorno dell'esecuzione del provvedimento non sia stato comunque fissato dal giudice, anche ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, e degli articoli 5, quarto comma, ultimo periodo, e 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, il locatore può chiederne la fissazione, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile.

Il pretore fissa l'esecuzione per una data non anteriore a sessanta giorni e non posteriore a centottanta giorni da quella di presentazione dell'istanza.

L'istanza di cui al primo comma del presente articolo deve essere previamente notificata al conduttore; ad essa debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo e i documenti ritenuti necessari. Di tali documenti deve essere fatta specifica menzione nell'istanza.

Il conduttore, entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto, può presentare deduzioni scritte e produrre documenti.

Il pretore, acquisite le eventuali deduzioni e produzioni del conduttore e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, fissa con decreto la data dell'esecuzione, osservando i criteri stabiliti nell'ultimo comma dell'articolo 11. Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore ed al locatore.

Art. 13.

Nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980, e nei comuni confinanti, nonché nei comuni compresi nelle aree individuate ai sensi del presente articolo, in luogo delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 si applicano, per una durata complessiva di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, quelle di cui al presente articolo e quelle di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Con provvedimento del Comitato interministeriale per la programmazione economica, da pubblicare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, vengono individuati i comuni compresi nelle aree nelle quali sussiste una situazione di particolare tensione abitativa, tenendosi conto: della sussistenza di obiettive e gravi difficoltà di reperimento di alloggi in locazione, nonché dell'indice di accrescimento demografico degli ultimi cinque anni, del numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione emessi dagli uffici giudiziari competenti, e del numero dei provvedimenti eseguiti, con riferimento agli ultimi dodici mesi, del tempo medio necessario per la esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione riferito agli ultimi tre anni.

Presso le prefetture delle province comprendenti uno dei comuni di cui ai commi precedenti è istituita una commissione con funzioni consultive sui problemi inerenti alla esecuzione in detta area dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione.

Tale commissione è presieduta dal prefetto o da un suo delegato ed è composta dai sindaci dei comuni interessati e dal presidente dell'IACP, o da loro degelati.

Ove l'area comprenda comuni appartenenti a più province, della commissione fanno parte oltreché i sindaci di tutti i comuni interessati, i prefetti e i presidenti degli IACP di dette province. Essa è presieduta dal prefetto della provincia in cui si trova il maggior numero di abitanti dell'area.

La commissione fornisce al pretore tutti i dati utili sulla situazione abitativa dei comuni compresi nell'area affinché egli abbia concreti elementi di giudizio in ordine alle procedure di rilascio da lui trattate.

Le commissioni iniziano a funzionare nei comuni di cui al primo comma entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nei comuni compresi nelle aree di cui al secondo comma entro venti giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento adottato dal CIPE.

Art. 14.

Nei comuni di cui al primo comma dell'articolo 13 il conduttore di un immobile destinato ad uso di abitazione nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di entrata in vigore del presente decreto, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione che può essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni né posteriore a trecentosessanta giorni da quella di entrata in vigore del presente decreto.

Nei comuni individuati ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE può chiedere con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione che può essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni nè posteriore a trecentosessanta giorni da quella di pubblicazione del provvedimento del CIPE. Nella determinazione della proroga, salvo il termine minimo di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE, dovrà computarsi il periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi dall'articolo 10 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663.

Nei comuni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 13 il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per la esecuzione del quale alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero alla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE, non sia ancora scaduto il termine fissato dal giudice, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione il quale potrà essere stabilito per una data non anteriore e centoventi giorni nè posteriore a trecentosessanta giorni dalla scadenza di tale termine. Nella determinazione della proroga, salvo il termine minimo predetto, dovrà computarsi il periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso entro diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente decreto un provvedimento esecutivo di rilascio.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano:

a) ove il provvedimento sia stato o venga emesso in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 1), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25;

b) ove il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, risulti superiore a lire 12 milioni;

c) ove il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore risulti superiore di oltre un quarto a quello complessivo del nucleo familiare del locatore o del beneficiario del provvedimento di rilascio quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, ove presentata;

d) ove il locatore offra al conduttore altro immobile idoneo per il quale sia dovuto un canone non superiore a quello determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Nel caso in cui il provvedimento di rilascio sia stato emesso per morosità del conduttore, le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano ove la mora sia stata o venga sanata entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del CIPE.

Quelle di cui al terzo comma si applicano solo se la mora risulti sanata.

Nel caso previsto dalla lettera *d*) del quarto comma, ove il canone dovuto per l'immobile offerto dal locatore incida in misura superiore al venti per cento sul reddito complessivo del conduttore e dei componenti il suo nucleo familiare, il conduttore può chiedere al comune nel cui territorio si trova l'immobile l'integrazione del canone da corrispondersi direttamente al locatore. A tal fine il comune può utilizzare le somme di cui agli articoli 75 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed i proventi di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

L'integrazione è corrisposta fin tanto che sussista la incidenza nella misura sopra indicata e comunque per non più di due anni.

Il pretore, nelle ipotesi di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma, sentita, quando sia stata costituita, la commissione di cui all'articolo 13 determina il giorno della esecuzione sulla base delle particolari circostanze di fatto anche relative alla situazione economica delle parti, esaminata quest'ultima comparativamente in relazione a circostanze sopravvenute al provvedimento di rilascio, delle ragioni della decisione, del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento di rilascio è divenuto esecutivo.

Art. 15.

Nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14 l'istanza deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del CIPE; nelle ipotesi di cui al terzo e quarto comma, l'istanza deve essere presentata almeno venti giorni prima della scadenza del termine fissato e se questo cade entro i venti giorni dalla entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento anzidetto, non oltre venti giorni da tale data.

Alla istanza debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo nonchè le attestazioni relative all'entità del reddito proprio e dei componenti il nucleo familiare ed ogni altro documento ritenuto necessario; di tali allegazioni deve essere fatta specifica menzione nell'istanza.

Il conduttore, entro cinque giorni dalla presentazione, deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge a suo carico per la notifica dell'istanza al locatore e all'eventuale beneficiario del provvedimento di rilascio. Questi, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, possono presentare deduzioni scritte e produrre ogni documento ritenuto necessario.

Il locatore e l'eventuale beneficiario che intendano opporsi alla fissazione di un nuovo termine per l'esecuzione debbono assolvere con le modalità di cui al secondo comma all'onere della attestazione dei redditi propri e dei familiari con essi conviventi.

In caso di attestazione mendace si applica l'articolo 495 del codice penale.

Dalla data di presentazione della istanza di graduazione sino all'emissione del decreto del pretore l'esecuzione del provvedimento di rilascio rimane sospesa. Il provvedimento di rilascio può peraltro essere eseguito qualora il conduttore non provveda tempestivamente agli adempimenti per la notifica della istanza.

Il pretore, acquisite la prova dell'avvenuta notificazione nonchè le deduzioni e produzioni del locatore e dell'eventuale beneficiario e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, decide con decreto sull'istanza.

Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore, al locatore e all'eventuale beneficiario.

Le istanze proposte ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663, e i provvedimenti che su di esse eventualmente siano stati emessi conservano la loro efficacia.

Art. 16.

Nel biennio 1982-83 è autorizzata la spesa di lire 400 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'acquisto di alloggi da destinare a famiglie di sfrattati in casi di particolare gravità.

Tale fondo è depositato nel conto corrente istituito presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i prefetti raccolgono e trasmettono al CER tutti i dati relativi alla situazione degli sfratti nell'ambito della rispettiva provincia. Nei quindici giorni successivi il CER, sia sulla base dei dati trasmessi dai prefetti che dei dati che abbia nel frattempo direttamente acquisito, determina con proprie deliberazioni i criteri di ripartizione e di utilizzazione del predetto fondo con preferenza per i comuni con popolazione superiore ai cinquecentomila abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980.

La delibera del CER è resa esecutiva con decreto del Ministro dei lavori pubblici ed immediatamente comunicata ai comuni ed alle regioni interessate.

Il CER è autorizzato ad utilizzare per le necessità di cui ai commi precedenti le disponibilità di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al limite di 400 miliardi.

In tal caso il Ministro del tesoro provvederà con le disponibilità del 1983 a reintegrare le somme così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.

Restano in vigore le norme di cui al secondo ed ottavo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Con le procedure previste dai precedenti commi si provvede all'utilizzo dei fondi già assegnati e non impiegati ai sensi dell'articolo 7, commi secondo e terzo, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

I fondi di cui ai commi precedenti che rimangono inutilizzati possono essere destinati alla copertura degli oneri comunque connessi alla realizzazione dei programmi costruttivi previsti nel presente decreto.

I sindaci provvedono immediatamente a reperire, conferendo alla richiesta la più ampia pubblicità, unità abitative da destinare a famiglie di sfrattati mediante acquisto o locazione.

Il reperimento degli alloggi può avvenire anche nell'ambito degli altri comuni della provincia secondo criteri di prossimità al territorio del comune nel quale risiedono le famiglie da sistemare.

I proprietari che intendono vendere o locare immobili adibiti ad abitazione presentano al sindaco e al prefetto offerta irrevocabile per un periodo di sessanta giorni dall'invio dell'offerta stessa.

Le offerte di vendita o di locazione devono indicare l'ubicazione e le caratteristiche dell'alloggio con allegata planimetria aggiornata nonché, rispettivamente, il prezzo ed il canone mensile.

Gli immobili da acquistare o da locare debbono avere caratteristiche economico-popolari, con preferenza per quelli la cui superficie utile non sia superiore a 85 metri quadrati.

Il prezzo di acquisto è determinato in base ad una valutazione dell'ufficio tecnico erariale, o dell'organo tecnico comunale, ovvero, nei casi di urgenza, in base ad una perizia giurata resa da perito iscritto negli appositi albi.

Il prezzo di cui al precedente comma in ogni caso non può superare il valore locativo dell'alloggio, calcolato con i criteri previsti dall'articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 50 per cento.

Il contratto di compravendita di cui al presente articolo è rogato in forma pubblica amministrativa ed è esente da ogni tipo di imposizione fiscale per entrambi i contraenti. Copia del contratto stesso è inviata al prefetto, a cura del sindaco, il giorno stesso della stipula.

Tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti l'acquisizione di immobili da destinare ad abitazione per gli sfrattati sono soggetti al controllo in via successiva.

Qualora i sindaci non provvedano a reperire e ad acquisire unità abitative entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della somma assegnata a ciascun comune interessato, ad essi si sostituisce direttamente il prefetto della rispettiva provincia, il quale provvede al reperimento degli alloggi dandone immediata notizia al competente organo di controllo per l'esercizio dei poteri sostitutivi attraverso la nomina di un commissario, il quale deve provvedere all'acquisto entro venti giorni dalla nomina.

Per la erogazione dei fondi si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 24 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Per l'assegnazione degli alloggi si applicano le disposizioni dell'ottavo, nono e decimo comma dell'articolo

7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, in quanto compatibili.

Resta salva la diversa disciplina dettata dalle regioni a statuto speciale e dalle province di Trento e Bolzano.

Art. 17.

Gli enti e le società indicati dall'articolo 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 1980, n. 25, tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonché ogni altro ente pubblico non economico, ad eccezione dell'Istituto di emissione e della Cassa nazionale del notariato, indipendentemente dalle finalità istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al comune nel cui territorio è sito ciascuno degli immobili, l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che siano o divengano disponibili in un momento successivo, con l'indicazione della data di effettiva disponibilità.

Gli enti e le società di cui al primo comma devono, nella locazione delle unità immobiliari incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una quota del trenta per cento della disponibilità annuale complessiva, dare priorità a coloro che dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati dell'articolo 2, n. 2), del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, nell'articolo 59, numeri 1), 3), 4), e 5) della legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero emessi per finita locazione.

Decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al primo comma senza che i soggetti indicati nel comma precedente abbiano richiesto all'ente o alla società la locazione degli immobili compresi nell'elenco, gli enti e le società possono liberamente disporre degli immobili medesimi.

Il legale rappresentante degli enti e delle società di cui al primo comma, il quale indebitamente ometta o ritardi la comunicazione mensile ivi prevista, ovvero renda una dichiarazione non veritiera è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

Chiunque in qualità di legale rappresentante ovvero di mandatario di uno degli enti o società indicati nel primo comma stipuli un contratto di locazione relativamente ad un immobile la cui disponibilità non sia stata tempestivamente resa nota ai sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire trencetomila a lire un milione.

Competente ad accertare l'infrazione e ad ingiungere il pagamento della sanzione è il prefetto della provincia nella quale si trova l'immobile la cui disponibilità non è stata tempestivamente resa nota.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nel primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 25 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, dopo le parole « sulla necessità del locatore » sono inserite le parole « o sulla finita locazione ».

Nel secondo e nel terzo comma del medesimo articolo le parole « 20 per cento » e « 10 per cento » sono rispettivamente sostituite con le parole « 40 per cento » e « 20 per cento ».

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo, come sopra modificato, si applicano fino al 31 dicembre 1984.

Art. 18.

Non concorrono alla determinazione del reddito ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche, della imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi le plusvalenze di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, realizzate mediante cessione che comporta il trasferimento della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione.

L'agevolazione è concessa alle seguenti condizioni:

a) la cessione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 1983;

b) la cessione deve avere per oggetto immobili posseduti dal cedente al 31 dicembre 1981 che alla stessa data non costituiscano beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

c) la cessione deve essere effettuata nei confronti di persone fisiche o di cooperative aventi i requisiti indicati nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, costituite da persone fisiche per l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione;

d) le plusvalenze debbono essere accantonate in apposito fondo del passivo o, per le imprese minori, separatamente annotate ai sensi del sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, con riferimento al presente decreto;

e) ferma restando la facoltà di cui al quinto e al sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le plusvalenze debbono essere reinvestite, entro il quinto periodo di imposta successivo a quello del realizzo, in immobili di nuova costruzione non di lusso secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, ubicati nei comuni indicati nel primo comma dell'articolo 13 del presente decreto, destinati alla locazione alle condizioni previste dal Titolo I, Capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392, con vincolo, anche per gli aventi causa di tale destinazione, per dieci anni a partire da quello in cui il reinvestimento viene effettuato. Il vincolo è assunto con sottoscrizione di atto unilaterale di obbligo, depositato presso il comune e trascritto nei registri delle Conservatorie dei registri immobiliari.

Per gli immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati la cui costruzione è ultimata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ammontare delle plusvalenze accantonate o annotate che non risultano reinvestite con l'osservanza delle disposizioni recate dai commi precedenti concorre alla determinazione del reddito del periodo di imposta in cui si verifica l'inosservanza con applica-

zione della pena pecuniaria nella misura dal venticinque al cinquanta per cento delle plusvalenze che avrebbero dovuto concorrere alla determinazione del reddito nel periodo di imposta in cui sono state realizzate.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle plusvalenze di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, realizzate da enti non commerciali. Per tali plusvalenze le annotazioni di cui al punto *d*) del secondo comma devono essere effettuate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le plusvalenze stesse sono state realizzate.

Art. 19.

Fino al 31 dicembre 1983, l'aliquota del due per cento della imposta sul valore aggiunto stabilita dall'articolo 8, primo comma, n. 1 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, si applica indipendentemente dalla data di costruzione, anche alle cessioni che comportano il trasferimento della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricato, destinati ad abitazioni non di lusso secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate da enti pubblici previdenziali, da imprese di assicurazione e da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principali l'acquisto, la gestione e la alienazione di immobili a condizione che si tratti di fabbricati o porzioni di fabbricato ubicati nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980, ed in quelli confinanti, e che la cessione sia effettuata nei confronti di persone fisiche che non acquistano nell'esercizio di impresa, arte o professione ovvero nei confronti di cooperative aventi i requisiti indicati nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione.

Fino alla stessa data del 31 dicembre 1983 per i trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato di cui al precedente comma posti in essere, alle condizioni, nei termini e nei confronti dei soggetti ivi previsti da enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole l'imposta di registro è ridotta al due per cento e le imposte ipotecarie e catastali sono applicate in misura fissa. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresì alle cessioni ed ai trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato ubicati nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalità previste dal comma secondo dell'articolo 13, effettuate o posti in essere dopo la data di pubblicazione del provvedimento del Comitato interministeriale per la programmazione economica fino al 31 dicembre 1983 dagli stessi soggetti e dalle condizioni previste nei commi precedenti.

Art. 20.

Nei confronti degli acquirenti di immobili adibiti a propria abitazione ovvero di immobili di nuova costruzione ad uso di abitazione ubicati nei comuni indicati nel primo comma dell'articolo 13 del presente decreto e concessi in locazione alle condizioni di cui al titolo I, capo 1° della legge 27 luglio 1978, n. 392, il limite di lire quattromilioni di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevato a lire settemilioni a condizione che la parte eccedente detto limite sia costituita da interessi passivi e relativi oneri accessori nonché da quote di rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione per i mutui indicizzati di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457, pagati per l'acquisto degli immobili medesimi.

Il reddito relativo ad immobili di nuova costruzione destinati ad abitazione, concessi in locazione ai sensi ed alle condizioni previste dal titolo I, capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392, concorre, nel periodo 1982-1997, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche nella misura del cinquanta per cento ed è esente nel periodo stesso dall'imposta locale sui redditi.

Per immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati la cui costruzione è ultimata dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni del primo comma si applicano agli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21.

In deroga all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, per le unità immobiliari destinate ad abitazione, ubicate nei comuni indicati nel primo comma dell'articolo 13 del presente decreto, diverse da quelle adibite ad abitazione principale e da quelle utilizzate come residenze secondarie o comunque direttamente utilizzate, possedute e non locate per almeno sei mesi nel periodo d'imposta, il reddito, determinato ai sensi del primo comma dell'articolo 88 dello stesso decreto, è aumentato del centocinquanta per cento.

Lo stesso aumento si applica anche se le suddette unità immobiliari sono possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche purché non costituiscano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa o delle attività istituzionali da parte del loro possessore.

Oltre ai casi di esclusione di cui al primo comma, la maggiorazione non si applica:

a) alla prima unità immobiliare posseduta non locata diversa da quella adibita ad abitazione principale del contribuente;

b) alle unità immobiliari adibite ad uso professionale e a quelle per le quali sono state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, o per le quali operano le disposizioni degli articoli 7, comma terzo, e 8, comma primo, del presente decreto, per il periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonché

per le nuove abitazioni, per i primi diciotto mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità ovvero, in mancanza, da quando l'immobile si è reso abitabile.

Alle unità immobiliari il cui reddito è determinato ai sensi del primo comma non si applicano le disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le stesse disposizioni hanno effetto dal periodo di imposta immediatamente successivo per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare qualora il periodo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si chiuda entro sei mesi da tale data.

Con effetto dal 1° gennaio 1982, la misura del venti per cento prevista dal primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevata all'ottanta per cento. Rimane ferma la misura del venti per cento per le unità immobiliari per le quali siano state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia o per le quali operano le disposizioni degli articoli 7, comma terzo, e 8, comma primo, del presente decreto, per il periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonché per le nuove abitazioni, per i primi diciotto mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, ovvero in mancanza da quando l'immobile si e reso abitabile.

Art. 22.

All'onere di lire 495 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI — ROGNONI — DARIDA — FORMICA — ANDREATTA — LA MALFA — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1982
Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 6

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 dicembre 1981.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia in Milano della società R+V Allgemeine Versicherung AG, in Wiesbaden, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ad alcune garanzie del ramo perdite pecuniarie di vario genere e relativa riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la domanda delle società R+V Allgemeine Versicherung AG, con sede in Wiesbaden e rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'estensione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo perdite pecuniarie di vario genere e relativa riassicurazione;

Considerato che il programma di attività, la relazione tecnica e i conti previsionali presentati dalla società rispettano le condizioni di accesso previste dalla citata legge n. 295;

Viste le condizioni generali di polizza e le tariffe presentate dalla società;

Visto il parere favorevole espresso sul programma di attività da parte dell'autorità di controllo tedesca a norma dell'art. 21 della citata legge n. 295;

Visto il certificato di solvibilità rilasciato dalla autorità di controllo tedesca da cui risulta che la società R+V Allgemeine Versicherung AG dispone del margine di solvibilità;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società R+V Allgemeine Versicherung, con sede in Wiesbaden e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica il ramo perdite pecuniarie di vario genere e relativa riassicurazione, con esclusione delle garanzie: insufficienza di entrate (generale), perdita di valore venale e intemperie.

Roma, addì 15 dicembre 1981

Il Ministro: MARCORA

(362)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1982:

Giuliani Alessandro notaio residente nel comune di Milano è trasferito nel comune di Melzo stesso d.n. a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

D'Alessandro Luciano notaio in Viterbo è trasferito nel comune di Asciano (d.n. Siena) con l'anzidetta condizione.

Sbraccia Innocenza notaio residente nel comune di Caramanico Terme (d.n. Teramo) è trasferito nel comune di Bellante stesso d.n. con l'anzidetta condizione.

Antoniucci Antonello notaio residente nel comune di San Miniato (d.n. Pisa) è trasferito nel comune di Cellino Attanasio (d.n. Teramo) con l'anzidetta condizione.

Bracone Giovanni Battista notaio residente nel comune di Bisenti (d.n. Teramo) è trasferito nel comune di Teramo con l'anzidetta condizione.

Vincenti Ennio notaio residente nel comune di Campli (d.n. Teramo) è trasferito nel comune di Teramo con l'anzidetta condizione.

(347)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Figli di Guido Pugi S.n.c. di Montale (Pistoia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 settembre 1981 al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.O.R. - Fabbrica raccordi oleodinamici di Poggio Renatico (Ferrara), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Italtermic Società cooperativa a r.l., con sede in Arolla (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 febbraio 1980 al 4 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Italtermic Società cooperativa a r.l., con sede in Arolla (Roma), è prolungata al 2 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Palisud S.r.l. di Taranto è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1980 al 1° aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Palisud S.r.l. di Taranto, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sige Elettromeccanica, stabilimento in Marcianise, è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura di Trecate, con sede e stabilimento in Trecate (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 9 novembre 1981 al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Peplos (Gruppo Cantoni), con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento in Castellanza (Varese) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 9 novembre 1981 al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manar, con sede in Castellanza e stabilimento in Arluno (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 9 novembre 1981 al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Cantoni, con sede in Milano e stabilimenti in Bellano (Como), Castellanza (Varese) compreso uffici amministrativi e commerciali - Cordenons (Pordenone), Legnano (Milano) compresi uffici tecnici e servizi centrali e Ponte Nossa (Bergamo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 9 novembre 1981 al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantoni Satilai, con sede in Castellanza (Varese) e stabilimenti in Saronno (Varese) e Fagnano Olona (Varese) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dall'8 novembre 1981 al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantoni Mastercot, con sede in Castellanza e stabilimenti in Legnano (Milano), Legnano-Olmia (Milano) e Borghi (Varese) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 9 novembre 1981 al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessiture Cantoni, con sede in Castellanza (Varese) e stabilimenti in Castellanza (Varese) e Ponte Nossa (Bergamo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 9 novembre 1981 al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric Mediterranea, con sede legale in Alghero (Sassari), sede amministrativa in Cameri (Novara) e stabilimenti in Alghero (Sassari), Cameri (Novara), Cervico (Bergamo) e cantieri in varie regioni d'Italia è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1981 al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessa di Torino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1981 al 2 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfredo Pozzi, con sede in Aversa, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 30 settembre 1981 al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Center Graft di Fiumicino (Roma) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1981 al 2 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villavel, con sede e stabilimento in Villacidro (Cagliari), è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel è prolungata a 39 mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Montedison è prolungata a 45 mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società cooperativa « Cristalleria Nuova Genovalli » di Pisa è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 4 maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società cooperativa « Cristalleria Nuova Genovalli » di Pisa, è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie ottiche del Levante, con sede in Bari e stabilimento in Modugno (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 29 giugno 1981 al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Publasta industriale, con sede in Ortona (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1981 al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria Biella Fibre di Caneparo e C., con sede e stabilimento in Candelo (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 15 dicembre 1981 al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(348)

Scioglimento della società cooperativa di consumo « Cooperativa circolo ACLI - Società cooperativa a r.l. », in Oltrona S. Mamette, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1981 la società cooperativa di consumo « Cooperativa circolo ACLI - Società cooperativa a r.l. », in Oltrona S. Mamette (Como), costituita per rogito notar Fernando Bellini il 6 maggio 1961, repertorio numero 12156/1515, registro società n. 5397, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Claudio Inganni.

(322)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami, a ventotto posti di documentarista bibliotecario, con lo stato giuridico ed il trattamento economico iniziale del quarto livello funzionale retributivo stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale.

IL PRESIDENTE

Vista la decisione adottata dall'ufficio di presidenza nella riunione del 22 dicembre 1981;

Visti gli articoli 2, 5, 33, 38, 42 e 43 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ventotto posti di documentarista bibliotecario, con lo stato giuridico ed il trattamento economico iniziale del quarto livello funzionale retributivo stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale.

Art. 2.

Riserva dei posti

Una aliquota di posti pari ad un decimo delle assunzioni è riservato ai dipendenti di ruolo della Camera che conseguano l'idoneità riportando un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei, esclusi i vincitori.

Una ulteriore aliquota di posti, pari ad un quinto delle assunzioni, è riservata ai dipendenti della Camera appartenenti al secondo ed al terzo livello, che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità nei livelli predetti, che conseguano l'idoneità riportando un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei, esclusi i vincitori.

Art. 3.

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salvo le maggiorazioni di legge. Il beneficio dell'elevazione del limite massimo previsto per i dipendenti di ruolo dello Stato si applica anche ai dipendenti dei gruppi parlamentari. Il limite massimo non può, comunque, superare i 40 anni di età. Le limitazioni riguardanti l'età non si applicano ai dipendenti della Camera;

3) licenza di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego.

I requisiti predetti e quelli che diano titolo a preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e per la cui compilazione gli aspiranti possono seguire lo schema allegato al presente bando, sottoscritte dagli aspiranti e indirizzate al segretario generale della Camera, debbono pervenire alla Camera entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata espresso con avviso di ricevimento e inoltrate nel termine di cui al comma precedente, purché pervengano non oltre i quarantacinque giorni dopo la data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita. L'aspirante che abbia superato i 35 anni di età, ma non i 40, è tenuto ad indicare il titolo in base al quale, ai sensi delle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbia riportato condanne penali, nonché se siano stati applicati nei suoi confronti provvedimenti di amnistia o perdono giudiziale, precisando, in caso affermativo, gli estremi dei provvedimenti medesimi (numero della sentenza, autorità giudiziaria emanante e titolo del reato);

6) se abbia procedimenti penali a suo carico, indicandone, in caso affermativo, gli estremi (numero del procedimento, autorità giudiziaria presso cui è pendente e titolo del reato);

7) di essere di sana costituzione fisica;

8) il possesso del titolo di studio richiesto, indicando il tipo di diploma, presso quale istituto e in quale data sia stato conseguito e la votazione riportata;

9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) gli eventuali servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria;

12) gli eventuali altri titoli di studio e professionali posseduti;

13) la lingua straniera, scelta fra quelle dei Paesi della Comunità europea oltre al russo, allo spagnolo e al portoghese, nella quale chiede di sostenere la prova orale obbligatoria;

14) se intende o meno sostenere la prova orale facoltativa in lingua straniera, indicando, in caso affermativo, la lingua (o le lingue), diversa da quella scelta per la prova obbligatoria;

15) il documento di identità personale di cui è provvisto, indicandone il tipo e il numero; ove non possieda alcun documento l'aspirante dovrà allegare alla domanda una fotografia autenticata nelle forme di legge.

L'aspirante deve, altresì, indicare l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, nonché un recapito telefonico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle seguenti autorità: funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali e per i militari alle armi è sufficiente il visto dei rispettivi superiori.

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste nei commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione disporrà le prove d'esame; ammetterà i candidati alle prove scritte ed al colloquio; stabilirà la graduatoria finale.

Art. 6.

Prove d'esame

Le prove d'esame consistono in una prova selettiva, in tre prove scritte ed in un colloquio.

La prova selettiva consiste nella risposta breve a quesiti relativi ai servizi, anche automatizzati, di una biblioteca nonchè ai criteri di ricerca nei cataloghi e nelle principali fonti bibliografiche e documentarie.

Il numero dei quesiti e la durata della prova saranno determinati dalla commissione.

I candidati che conseguiranno l'idoneità nella prova selettiva saranno ammessi a sostenere le prove scritte.

Prove scritte:

svolgimento di un tema di storia italiana dal 1861 ad oggi;

svolgimento di un tema di ordinamento dello Stato, compreso il regolamento della Camera dei deputati;

svolgimento di un tema di elementi di bibliografia e biblioteconomia.

Il tempo a disposizione per ciascuna delle tre prove scritte è di cinque ore.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno conseguito nel complesso delle tre prove scritte un punteggio medio non inferiore ai 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

istituzioni di diritto pubblico (compreso il regolamento della Camera);

storia italiana dal 1861 ad oggi;

elementi di bibliografia e biblioteconomia;

ordinamento amministrativo interno della Camera;

traduzione e conversazione in una lingua straniera scelta fra quelle dei Paesi membri della Comunità europea e fra le seguenti altre: spagnolo, portoghese e russo.

I candidati possono chiedere nella domanda di sostenere una prova facoltativa di traduzione e conversazione in una o più altre lingue straniere.

Il risultato della prova facoltativa in lingua straniera sarà valutato con attribuzione di punti 0,10 al massimo per ciascuna lingua, fino ad un massimo complessivo di punti 0,30.

Saranno dichiarati idonei i candidati che conseguiranno nel colloquio un punteggio non inferiore a 21/30.

Il punteggio della prova facoltativa in lingua straniera verrà sommato a quello riportato nel colloquio.

Il punteggio finale risulterà dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e quello del colloquio, ivi compreso il punteggio della prova facoltativa in lingua straniera.

Sulla base dei punteggi finali sarà formata la graduatoria di merito, nella quale si terrà conto dei titoli di preferenza a parità di punteggio, nonchè delle riserve di posti per gli interni previste dall'art. 2 del presente bando.

Art. 7.

Diario degli esami

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

I candidati che non abbiano ricevuto dall'amministrazione della Camera alcuna comunicazione di esclusione dal concorso prima della data fissata per lo svolgimento della prova selettiva dovranno presentarsi per sostenere la prova medesima, senza alcun preavviso o invito, nella data e nella sede che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 1982 muniti del documento di identità indicato nella domanda.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza dalla nomina, i seguenti documenti redatti in carta legale e, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha l'abituale residenza;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato dei carichi pendenti;
6) certificato del godimento dei diritti politici;
7) il titolo di studio dichiarato all'atto della domanda di ammissione;
8) altri eventuali titoli che diano diritto a preferenze.

I documenti indicati ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della richiesta.

Coloro che sono impiegati di ruolo di una amministrazione dello Stato sono esentati dalla presentazione dei documenti fino al n. 6) compreso.

I vincitori, prima di essere chiamati in servizio, saranno sottoposti ad accertamenti sanitari, a cura dell'amministrazione della Camera, al fine di valutarne l'idoneità fisica in relazione alle mansioni della professionalità.

I vincitori chiamati in servizio saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e saranno confermati in ruolo se avranno superato la prova stessa: essi saranno assegnati, oltre che alla biblioteca, ad altri servizi e uffici di documentazione.

Durante il periodo di prova avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno nello stesso trattamento economico iniziale. In caso di mancata conferma, al dipendente compete una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera.

Roma, addì 14 gennaio 1982

Il Presidente: JOTTI

Il segretario generale: LONGI

Schema di domanda
(da redigersi su carta
da bollo da L. 3.000)

Al sig. segretario generale della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio - 00186 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . .
(cognome e nome)
. . . . (provincia di . . . .)
il . . . . . (*a*) e residente in . . . .
(provincia di . . . .), via . . . . . .
n. . . . . . . (c.a.p. . . .), chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a ventotto posti di documentarista bibliotecario con lo stato giuridico ed il trattamento economico iniziale del quarto livello funzionale retributivo stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);
3) non ha riportato condanne penali (*b*);
4) non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (*c*);
5) è di sana costituzione fisica (*d*);
6) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . ., in data . . . . . .;
7) non ha prestato servizio come dipendente presso pubbliche amministrazioni (*e*);
8) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale (*f*);
9) per quanto riguarda gli obblighi militari, la propria posizione è la seguente: . . . . (*g*);
10) è in possesso dei seguenti titoli professionali e di studio;
11) ai fini della preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria è in possesso dei seguenti titoli: . . . .;
12) intende sostenere la prova obbligatoria orale nella seguente lingua straniera: . . . .;
13) intende sostenere la prova facoltativa orale nelle seguenti lingue straniere: . .;
14) è fornito del seguente documento di identità (indicare il tipo ed il numero del documento) (*h*).

Il sottoscritto desidera che ogni eventuale comunicazione sia inviata presso il seguente indirizzo: . . . . (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale e, ove posseduto, un recapito telefonico).

Firma . . . . . . (*i*)

(*a*) Nel caso che si siano superati i 35 anni di età, indicare in base a quale titolo, ai sensi delle vigenti disposizioni, si ha diritto all'elevazione del limite massimo d'età.

(*b*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati applicati nei propri confronti provvedimenti di amnistia o perdono giudiziale), precisando gli estremi del provvedimento di condanna (o di applicazione della amnistia o del perdono), l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza e il titolo del reato.

(*c*) In caso contrario, indicare gli estremi del procedimento, l'autorità procedente e il titolo del reato.

(*d*) Specificare le invalidità e le infermità da cui si sia eventualmente affetti.

(*e*) In caso contrario, dichiarare: presta servizio presso la amministrazione . . . . . ., presso la quale è stato assunto il . ., con la qualifica di . . . ., ovvero: ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . dal . . al . . con la qualifica di . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(*f*) In caso contrario, indicare le cause della destituzione, della dispensa o della decadenza.

(*g*) Dichiarare, secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva; oppure: di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . ., oppure: di non aver prestato servizio militare per il seguente motivo: . . . . .

(*h*) Nel caso in cui non si possegga un documento di identità, dichiarare: si allega una fotografia autenticata nelle forme di legge.

(*i*) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la domanda, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o autorità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(281)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sessione di esami per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
e
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro, la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione di firme) nonchè il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 672, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 3 della citata legge 11 gennaio 1979, n. 12, stabilisce che il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro è rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio previo superamento di un esame di Stato secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno;

Ritenuta la opportunità di indire la sessione di esami per l'anno 1982, essendo trascorsi due anni dall'emanazione del decreto ministeriale 3 agosto 1979 concernente la disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione di esami per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro presso gli ispettorati regionali del lavoro di Aosta, Torino, Milano, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Ancona, Roma, L'Aquila, Campobasso, Napoli, Bari, Potenza, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari, nonchè presso gli ispettorati provinciali del lavoro di Trento e Bolzano.

Art. 2.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di un tema sul diritto del lavoro e la legislazione sociale e di una prova teorica-pratica sul diritto tributario scelte dalla commissione.

La prova orale verte sulle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto del lavoro;

2) legislazione sociale;

3) diritto tributario;

4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;

5) nozioni generali sulla ragioneria con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura del tema.

Art. 3.

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore 8,30 antimeridiane nei giorni seguenti:

diritto del lavoro e legislazione sociale: 17 *maggio* 1982;

prova teorica-pratica diritto tributario: 18 *maggio* 1982.

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 del presente decreto, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate alle competenti sedi entro il 31 marzo 1982.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza, scienze economiche e commerciali, scienze politiche o diplomi di maturità di scuola secondaria superiore appresso indicati o copia autentica degli stessi ovvero documenti sostitutivi rilasciati dalle competenti autorità scolastiche attestanti l'avvenuto conseguimento dei diplomi stessi. I diplomi di maturità validi ai fini dell'esame in argomento sono:

ragioniere e perito commerciale;
ragioniere e perito commerciale e perito per il commercio con l'estero;
ragioniere e perito commerciale programmatore;
perito aziendale e corrispondente in lingue estere;
perito tecnico per il turismo;
analista contabile;
operatore commerciale;
operatore commerciale dei prodotti alimentari;
operatore turistico;
segretario di amministrazione;
tecnico delle attività alberghiere;

2) certificato di compimento della pratica prescritta ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 10 agosto 1979;

3) ricevuta della tassa di L. 6.000 per l'ammissione agli esami da versarsi presso un ufficio del registro, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

4) certificato di nascita;

5) certificato di buona condotta morale e civile;

6) certificato di residenza.

I candidati possono sostenere gli esami di Stato esclusivamente nella regione di residenza.

Art. 5.

Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, semprechè applicabili, le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato).

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.

La somma dei punti divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le commissioni esaminatrici.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1981

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

(354)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di malattie infettive . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Facoltà di ingegneria:

istituto di geologia applicata e geotecnica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria civile, o ingegneria elettrotecnica o ingegneria meccanica o in scienze geologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(290)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Siena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori presso l'istituto di scienze farmacologiche, facoltà di farmacia, dell'Università di Siena.

Possono partecipare al concorso predetto:

a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, e coloro che abbiano superato i corsi integrativi previsti dalla legge che ne autorizza la sperimentazione negli istituti professionali;

b) i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici che abbiano superato con esito positivo, un corso annuale integrativo.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano superato l'età di anni 40 dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previsti dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena devono contenere la indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso.

Gli esami avranno luogo presso la sede dell'Istituto di scienze farmacologiche, posto in Siena, via S. Bandini, n. 54, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(326)

Concorso a quattro posti di segretario presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie presso l'Università di Torino.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, via Po, 17, Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(327)

Concorso ad un posto di segretario presso il Politecnico di Torino

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie presso il Politecnico di Torino.

Titolo di studio: diploma di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, diploma di qualifica per segretaria d'azienda o addetto alle segreterie d'azienda, per contabile d'azienda o addetta alla contabilità di azienda e per corrispondente commerciale in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, nonché la licenza di scuola tecnica a tipo commerciale rilasciata dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale statali o legalmente riconosciute.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

(328)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 57, IN MELEGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.L.S. in Melegnano.

(30/S)

REGIONE VALLE D'AOSTA

UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche presso il presidio ospedaliero di Aosta.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

(32/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 21 del 22 gennaio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente ospedaliero regionale - Ospedali riuniti di Trieste: Riapertura dei termini per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di coadiutore biologo.

Ente ospedaliero - Ospedali riuniti di Sassari: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di capo servizi sanitari ausiliari, portiere, operaio qualificato preparatore di anatomia e istopatologia.

U.S.S.L. n. 57, in Melegnano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di terapista della riabilitazione-ortofonica, infermiere generico, infermiere professionale, terapista della riabilitazione, tecnico di radiologia medica, operaio ad alta specializzazione tecnologica, cuoco, coadiutore biologo.

Regione Basilicata - Unità sanitaria locale n. 7 « Alto Materano-Metapontino », in Montalbano Jonico: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a: per il servizio ospedaliero di Tinchi-Pisticci: posti di infermiere professionale, tecnico di radiologia; servizio ospedaliero di Stigliano: posti di infermiere professionale, vigilatrice di infanzia; servizio ospedaliero di Policoro: posti di assistente tecnico biologo, infermiere professionale, vigilatrice d'infanzia.

Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, in Roma: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di preside dell'istituto magistrale l.r. di Sansepolcro.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1981, n. 94.

Integrazione del fondo di dotazione per l'esercizio finanziario 1981 dell'Azienda regionale per la promozione turistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 133 *del* 29 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione previsto quale entrata per l'Azienda regionale per la promozione turistica, di cui alla lettera *a*) dell'art. 12 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, è elevato, per l'esercizio finanziario 1981, da lire 1.140 milioni a lire 1.380 milioni.

Art. 2.

Per l'adeguamento del fondo di cui al precedente art. 1 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 240 milioni per l'esercizio 1981.

Il predetto onere di lire 240 milioni fa carico al cap. 3515 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 240 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 240 milioni si provvede, per lire 140 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 3504 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati e, per le restanti lire 100 milioni, mediante utilizzo — ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 — della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 29 dicembre 1981

COMELLI

(297)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820230)